

PALERMO 04 - 27 APRILE 2016

# LE IMPOSTE DIRETTE


*Dott. Ernesto Gatto*

# LE PRINCIPALI IMPOSTE

## IMPOSTE DIRETTE



Sono quelle commisurate ai redditi ed al patrimonio di ogni cittadino




**IRPEF**



## IMPOSTE INDIRETTE



Sono quelle dovute ad esempio sull'acquisto di un bene



**IVA**

# La progressività

**Imposta proporzionale**: l'aliquota media **non varia** al variare della base imponibile.

**Imposta progressiva**: l'aliquota media **aumenta** all'aumentare della base imponibile.

**Imposta regressiva**: l'aliquota media **diminuisce** all'aumentare della base imponibile.

# LE IMPOSTE

## Irpef

Ogni anno i possessori di redditi devono presentare la dichiarazione e versare le imposte dovute

Codice fiscale (\*)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Irap	Iva	770 Ordinario	Modello RW	Quadro VO	Quadro AC	Staci di settore	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali											
<b>DATI DEL CONTRIBUENTE</b>	Comune (o Stato estero) di nascita										Provincia (sigla)	Data di nascita giorno mese anno	Sesso (barrare la relativa casella) M F										
<b>STATO CIVILE</b>	EVENTUALE PARTITA IVA																						
	celibe/nubile	coniugato/a	vedovo/a	separato/a	divorziato/a	deceduto/a	tutelato/a			minore													
	1	2	3	4	5	6	7			8													
<b>RESIDENZA ANAGRAFICA</b>	Comune										Provincia (sigla)	C.a.p.	Codice comune										
	Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale										Frazione, via e numero civico		Telefono prefisso numero										
	Indirizzo di posta elettronica																						
	Data della variazione Se verita, scrivere la data della variazione. Se e' la prima dichiarazione, scrivere la data di presentazione.										giorno mese anno	Barrare la casella se la residenza e' variata da meno di 60 giorni		1	Barrare la casella se il domicilio fiscale e' diverso dalla residenza anagrafica per provvedimento amministrativo		2						
<b>DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2004</b>	Comune										Provincia (sigla)	Codice comune											
<b>RESIDENTE ALL'ESTERO</b>	Codice fiscale estero				Stato estero di residenza				Codice dello Stato (vedere istruzioni)		<b>NAZIONALITA'</b> (vedere istruzioni)												
	Stato federato, provincia, contea				Localita' di residenza						1 Estera												
	Indirizzo										2 Italiana												
<b>RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI</b>	Codice fiscale (obbligatorio)										Codice carica		giorno mese anno	Data variaz. giorno mese anno									
	Cognome										Nome				Sesso (barrare la relativa casella) M F								
	Data di nascita giorno mese anno										Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)										
<b>ERED, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA', ecc. (vedere istruzioni)</b>	Comune										Provincia (sigla)	C.a.p.											
	Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale										Frazione, via e numero civico		Telefono prefisso numero										
	Data di inizio procedura giorno mese anno		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura giorno mese anno							Codice											
<b>SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF</b>	Accettazione dell'eredita' giacente																						
	Stato			Chiesa cattolica			Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno			Assemblee di Dio in Italia													
per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri	Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi			Chiesa Evangelica Luterana in Italia			Unione Comunita' Ebraiche Italiane			CON LA FIRMA NEL RIGUARDO SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEL DATO IN FAVORE DEI SOGGETTI AMBITI SECONDO L'INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI													
<b>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE</b>	FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)																						
Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano)	RA	RB	RC	Familiari a carico	RP	RN	RV	CR	RX	RE	RH	RL	RM	RR	RT	RF	RG	RD	RS	RQ	RY	CT	EC
	RU	FC	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SR	ST	SX								
	Indicare il numero dei moduli di cui e' composta la dichiarazione IVA, le caselle relative all'IVA										CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENZA EVENTUALMENTE INDICARNE LA DICHIARAZIONE												
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale dell'intermediario										N. iscrizione all'albo del C.A.F.												
Riservato all'intermediario	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente																						
	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette																						
	Data dell'impegno giorno mese anno			FIRMA DELL'INTERMEDIARIO																			
<b>VISTO DI CONFORMITA'</b>	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.										Codice fiscale del C.A.F.												
Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del professionista										Si rilascia il visto di conformita' ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA										
<b>CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA</b>	Codice fiscale del professionista										Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili												
Riservato al professionista	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997										FIRMA DEL PROFESSIONISTA												

(\*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

# I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Lo stipendio  
La pensione

Codice fiscale del percipiente \_\_\_\_\_ Mod. N. \_\_\_\_\_

### CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPIAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione		Altri redditi assimilati				
	1	2	3	4	5	6	7	8			
REDDITI	Assegni periodici corrisposti dal coniuge		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni		RAPPORTO DI LAVORO						
	9	10	Lavoro dipendente	Pensione	Data di inizio		Data di cessazione		In forza di 31/12	Periodi particolari	
RITENUTE	Ritenute Irpef	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF										
	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSEPPA										
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
	ASSISTENZA FISCALE DICHIARANTE										
	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	
107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	
118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	
129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	
140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	
162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	
173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	
184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	
195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	
206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	
217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	
228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	
239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	
250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	
272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	
283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	
294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	
305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	
316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	
327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	
338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	
349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	
360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	
371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	
382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	
393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	
404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	
415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	
426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	
437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	
448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	
459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	
470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	
492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	
503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	
514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	
525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	
536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	
547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	
558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	
569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	
580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	
591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	
602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	
613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	
624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	
635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	
646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	
657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	
668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	
679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	
690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	
701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	
712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	
723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	
734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	
745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	
756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	
767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	
778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	
789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	
800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	
822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	
833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	
844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	
855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	
866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	
877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	
888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	
899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	
921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	
932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	
943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	
954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	
965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	
976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	
987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	
998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	
1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	
1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	
1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	
1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	
1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	
1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	
1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	
1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	
1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	
1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	
1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	
1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	
1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	
1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	
1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	
1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	
1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	
1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	
1207	1208	1209</									

# I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

Sono quelli prodotti dai  
professionisti:

- medico
- avvocato
- commercialista
- ecc.



# I REDDITI D'IMPRESA

Sono quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali

- pizzeria
- bar
- lavanderia
- ecc



# I REDDITI FONDIARI

Sono quelli derivanti dal possesso di:

- terreni
- fabbricati



# I REDDITI DI CAPITALE

- interessi
- proventi delle azioni
- ecc.

# I REDDITI DIVERSI

- sono tutti gli altri redditi

## Scaglioni di reddito ex art. 11 TUIR

- a) fino a 15.000 euro, 23%;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27%;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38%;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41%;
- e) oltre 75.000 euro, 43%.

Regioni e Comuni hanno la facoltà di introdurre addizionali all'IRPEF entro limiti stabiliti dalla legge  $\Rightarrow$  differenziazione (seppur controllata) dell'onere dell'imposta personale.

- Per periodo d'imposta : coincidente con anno solare
- Fasi del procedimento:
  1. quantificazione dei singoli redditi (secondo regole e principi propri);
  2. somma di tali redditi: reddito complessivo;
  3. reddito complessivo – oneri deducibili = reddito imponibile;
  4. applicazione al reddito imponibile delle aliquote = imposta lorda;
  5. imposta lorda – detrazioni, ritenute e crediti d'imposta = imposta netta dovuta.

- Differenza tra deduzioni / detrazioni:
  - ✓ deduzioni incidono sulla base imponibile
  - ✓ detrazioni incidono sull'imposta dovuta con una % fissa

**esempi:** vedi artt. Tuir di riferimento:

- ✓ Art. 10 Tuir *oneri deducibili* da reddito complessivo
- ✓ Art. 12 Tuir *detrazioni per carichi di famiglia*
- ✓ Art. 13 Tuir *altre detrazioni*
- ✓ Art. 15 Tuir *detrazioni per oneri* (dall'imposta lorda)
- ✓ Art. 16 Tuir *detrazioni per canoni di locazioni*
- ✓ Art. 16-bis Tuir Detrazione spese recupero edilizio e riqualificazione energetica degli edifici

- Liquidazione imposta: versamento o credito
- Se da dichiarazione risulta un credito:

3 possibilità

- ✓ Chiesto a rimborso
- ✓ Riportato a nuovo per anno precedente
- ✓ Compensazione (verticale e orizzontale)

- Particolarità: redditi soggetti a tassazione separata
- ✓ Art. 17 Tuir
- ✓ *Ratio*
- ✓ Metodo : aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente del biennio precedente
- ✓ Metodo *ad hoc* per i redditi soggetti a tassazione separata

## Reddito complessivo


Alcuni redditi che rientrano nelle sei categorie precedenti sono tuttavia soggetti a **regimi fiscali sostitutivi**:

- Cedolare secca su locazione immobili abitativi;
- Regime dei Contribuenti Minimi;
- Regime Forfettario per imprese e professionisti.

# **REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI**

# LA DURATA DEL REGIME

IL REGIME DEI MINIMI HA UNA DURATA MASSIMA DI CINQUE ANNI PER LE ATTIVITA' INIZIATE DAL 2008





IL REGIME PUO' ESSERE UTILIZZATO IN OGNI CASO SINO AL COMPIMENTO DEL 35^ ANNO DI ETA'



LA RECENTE LEGGE 27/02/2015 N.11 HA PROROGATO A TUTTO IL 2015 LA FACOLTA' DI OPZIONE

# I REQUISITI DI ACCESSO - 1

SONO CONSIDERATI MINIMI GLI IMPRENDITORI ED I PROFESSIONISTI  
CHE NELL'ANNO PRECEDENTE (2013):



HANNO CONSEGUITO RICAVI O  
COMPENSI RAGGUAGLIATI AD  
ANNO INFERIORI A € 30.000

NON HANNO EFFETTUATO  
CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE

NON HANNO SOSTENUTO SPESE PER LAVORO DIPENDENTE O  
ASSIMILATO (COMPRESI L.A.P.)

## I REQUISITI DI ACCESSO - 2

E CHE NEL TRIENNIO PRECEDENTE (2011 – 2013):




NON HANNO ACQUISTATO (ANCHE IN LOCAZIONE) BENI STRUMENTALI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO > € 15.000



VALGONO I CORRISPETTIVI PAGATI NEL TRIENNIO E NON IL COSTO SOSTENUTO DALLA SOCIETA' CONCEDENTE O IL VALORE DEL BENE

# LE CAUSE DI ESCLUSIONE


NON PUO' ESSERE CONSIDERATO MINIMO



CHI OPERA IN REGIME SPECIALE  
IVA (AD ECCEZIONE DEGLI  
AGRICOLTORI)



CHI OPERA NELLE COSTRUZIONI  
EDILIZIE O NEL COMMERCIO DI  
MEZZI DI TRASPORTO NUOVI



IL SOGGETTO NON RESIDENTE



IL SOCIO AL 31/12/2014 DI  
SOCIETA' DI PERSONE O SRL IN  
REGIME DI TRASPARENZA

# LE MODALITA' DI FATTURAZIONE

I MINIMI NON ADDEBITANO IVA IN FATTURA E NON DETRAGGONO IVA SU ACQUISTI

VERSANO ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO L'IVA SUGLI ACQUISTI INTRA E SUGLI ALTRI ACQUISTI IN REVERSE CHARGE

DOPO AVER INTEGRATO LA FATTURA DI ACQUISTO CON L'IMPORTO DELL'IVA

VERSANO L'IVA SU RIMANENZE E BENI AMMORTIZZABILI IN CASO DI TRANSITO DAL REGIME ORDINARIO IVA

IN UNICA SOLUZIONE O IN 5 RATE ANNUALI SENZA INTERESSI (CODICE 6497)

# LE MODALITA' DI TASSAZIONE

IL MINIMO PAGA IL 5% A TITOLO DI IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'IRAP E NON SUBISCE RITENUTE D'ACCONTO

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO E' ANALITICA




CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEDUCIBILI NEL QUADRO LM

SI APPLICA SEMPRE IL CRITERIO DI CASSA (NO AMMORTAMENTI)



L'IVA INDETRAIBILE SI DEDUCE DAL REDDITO

CHIARIMENTO DI CUI ALLA RISOLUZIONE 123/E/2010



LE PERDITE CHE SI GENERANO NELL'APPLICAZIONE DEL REGIME DEI  
MINIMI, IN CASO DI FUORIUSCITA DAL REGIME POSSONO ESSERE  
RIPORTATE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI IN DEDUZIONE DEGLI UTILI  
MATURATI IN REGIME ORDINARIO O SEMPLIFICATO

# I CODICI PER IL VERSAMENTO

1^ RATA ACCONTO: 1793

(Normalmente entro il 16 giugno)

2^ RATA ACCONTO: 1794



(Normalmente entro il 30 novembre)

SALDO: 1795

(Normalmente entro il 16 giugno  
dell'anno successivo)

EVENTUALI ECCEDENZE SONO  
COMPENSABILI O RIPORTABILI  
ALL'ANNO SUCCESSIVO

# LE SEMPLIFICAZIONI FORMALI



# GLI ADEMPIMENTI FORMALI IN CASO DI OPZIONE

IL REGIME DEI MINIMI E'  
QUELLO NATURALE IN  
PRESENZA DEI REQUISITI

SI PUO' OPTARE A  
CONSUNTIVO PER IL  
REGIME ORDINARIO

L'OPZIONE PER IL REGIME  
ORDINARIO VALE PER  
ALMENO TRE ANNI

CHI FUORIESCE DAL  
REGIME DEI MINIMI NON  
PUO' RIENTRARVI

# LA FUORIUSCITA DAL REGIME DEI MINIMI

DALL'ANNO SUCCESSIVO IN  
CASO DI PERDITA REQUISITI O  
INCASSI TRA € 30.000 E € 45.000

DALLO STESSO ANNO SE INCASSI  
SUPERIORI A € 45.000

IN CASO DI FUORIUSCITA IMMEDIATA DAL REGIME E' NECESSARIO  
RILIQUIDARE L'IVA PER LA FRAZIONE D'ESERCIZIO ANTECEDENTE  
MEDIANTE SCORPORO INCASSI E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

# LE MODALITA' DI DEDUZIONE DEI COSTI - 1

I CONTRIBUENTI MINIMI DETERMINANO IL REDDITO CON IL CRITERIO DI CASSA E NON APPLICANO LE REGOLE DEL TUIR PER CUI, AD ESEMPIO:



PER LE IMPRESE

DEDUZIONE INTEGRALE SPESE  
RAPPRESENTANZA & SPESE DI  
MANUTENZIONE



PER I PROFESSIONISTI

DEDUZIONE INTEGRALE COSTI  
AGGIORNAMENTO, RISTORANTI,  
ALBERGHI & SPESE  
RAPPRESENTANZA

## LE MODALITA' DI DEDUZIONE DEI COSTI - 2

IL COSTO DEI BENI AD USO PROMISCUO E'  
DEDUCIBILE IN MISURA PARI AL 50%

AUTOVETTURE

Non si applica il tetto  
max a € 18.076

IMMOBILI

Non si applica la quota  
indeducibile 20%-30%

TELEFONI

Non si applica la quota  
indeducibile 20%

# NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Dal 2016 è il regime naturale (salvo opzione per quello ordinario) per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o professione che nell'anno precedente:

- ✓ Hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai limiti indicati in modo differenziato per le diverse categorie economiche (vedi slide successiva);
- ✓ Hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o co.co.co. non superiori a € 5.000 lordi;
- ✓ Hanno utilizzato beni strumentali il cui costo storico complessivo (al lordo degli ammortamenti dedotti) non ecceda € 20.000 (non rilevano gli immobili);
- ✓ Hanno dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati per importi complessivamente non superiori a € 30.000,00;
- ✓ Non possedevano alla fine dell'anno precedente quote di partecipazione in società di persone o srl trasparenti;
- ✓ Non si sono avvalsi di regimi speciali ai fini dell'IVA

# NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

<u>ATTIVITA'</u>		<u>RICAVI ANNO 2015</u>	<u>REDDITIVITA'</u>
Industrie alimentari e bevande	€	45.000,00	40%
Commercio ingrosso/dettaglio	€	50.000,00	40%
Commercio ambulante alimentari	€	40.000,00	40%
Commercio ambulante altri prodotti	€	30.000,00	54%
Costruzioni e attività immobiliari	€	25.000,00	86%
Intermediari del commercio	€	25.000,00	62%
Ristoranti e alberghi	€	50.000,00	40%
Attività professionali	€	30.000,00	78%
Altre attività economiche	€	30.000,00	67%

# NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Ai fini dell'individuazione del limite di ricavi e compensi per l'accesso al regime:

- Non rilevano i ricavi da adeguamento agli studi di settore;
- In caso di più attività si assume il limite di ricavi più elevato tra le diverse attività esercitate

- ✓ Chi avvia una nuova attività si basa sulle previsioni di sussistenza dei requisiti ed opera l'opzione nella comunicazione d'inizio attività;
- ✓ Non può avvalersi di tale regime chi non è residente nella UE;
- ✓ Non può avvalersi di tale regime chi opera nel settore delle costruzioni edilizie o della vendita di mezzi di trasporto;

# NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Il soggetto forfettario non applica l'IVA sulle fatture emesse e non detrae l'IVA sugli acquisti, egli non è sostituto d'imposta, è esonerato dalla tenuta dei registri contabili e dalla trasmissione degli Studi di settore

## Indicazione in fattura:

*"Soggetto in regime forfettario ex art.1, commi da 111 a 113 della Legge n. 208/2015"*


Il soggetto forfettario versa un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali, dell'IRAP e dell'IVA nella misura del 15% degli incassi sulla base di coefficienti di redditività in funzione del tipo di attività svolta  
(si applica sempre il criterio di cassa)

# NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Il soggetto forfettario versa l'IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione in caso di acquisto intracomunitario o di acquisto in *Reverse charge* a seguito di integrazione del documento ricevuto

Il soggetto forfettario non è tenuto ad operare le ritenute alla fonte, tuttavia nella dichiarazione dei redditi dovrà indicare i dati anagrafici ed il codice fiscale dei percettori ai quali non ha operato la ritenuta, nonché l'ammontare dei redditi stessi .

# NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI



# NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

## IL REGIME CONTRIBUTIVO

Regola generale

Regime opzionale solo per artigiani e commercianti


Regole ordinarie per imprenditori e professionisti

Abbattimento della contribuzione del 35% (si ritiene vadano abbattuti anche i contributi minimi)

I contributi previdenziali sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo (sino a capienza dello stesso) e per l'eccedenza dal reddito complessivo


# NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

## IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME




# NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

## IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME



# NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

## IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME




Nel caso di passaggio da un periodo di imposta ordinario a un periodo di imposta forfettario:

- ✓ i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché incassati in tali periodi;
- ✓ i ricavi e i compensi che anche se incassati non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo ordinario assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi.

# NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

## IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME




Nel caso di passaggio da un periodo di imposta ordinario a un periodo di imposta forfettario:

- ✓ le spese di competenza del regime ordinario non pagate assumono rilevanza nel periodo ordinario;
- ✓ le spese pagate nel periodo d'imposta ordinario ma di competenza di periodi successivi assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi;
- ✓ Le perdite generate in periodi precedenti possono essere utilizzate in diminuzione del reddito determinato forfettariamente.

# NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

## IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME



Necessità di operare la rettifica della detrazione IVA sui:

- ✓ beni ammortizzabili;
- ✓ rimanenze;
- ✓ servizi acquistati ma non ancora utilizzati.

Necessità di emettere le fatture/parcelle definitive in caso di precedente emissione di documenti ad esigibilità differita

# NUOVO REGIME FORFETTARIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

## FACOLTA' DI OPZIONE E FUORIUSCITA DAL REGIME

I contribuenti forfettari optano per il regime ordinario adottando il comportamento concludente e confermando nella prima dichiarazione dei redditi

L'opzione ha validità triennale e si rinnova automaticamente salvo il diverso comportamento concludente adottato dal contribuente

Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste dalla legge

## RIFLESSIONI SUI PRO E I CONTRO DEL NUOVO REGIME

Nel nuovo regime forfettario sono favoriti i soggetti che non presentano rilevanti spese di gestione in quanto tali spese gli vengono comunque attribuite in percentuale sui ricavi



Nel nuovo regime forfettario anche chi dovesse incassare cifre astronomiche pagherà per un anno l'imposta sostitutiva al 15% (o al 5%) e non le ordinarie aliquote progressive irpef



Nel nuovo regime forfettario bisogna valutare con attenzione il valore aggiunto di non essere soggetto ad accertamento da studi di settore e di non essere sostituito d'imposta



La presenza di rilevanti investimenti sui quali l'IVA andrebbe persa potrebbe rendere consigliabile iniziare in regime ordinario e transitare dopo il triennio al regime forfettario

## LE SEMPLIFICAZIONI FORMALI

Il forfettario è esonerato dalla tenuta dei registri contabili e dei registri IVA

Resta l'obbligo di numerare progressivamente e conservare i documenti di spesa

Il forfettario é esonerato dalla dichiarazione IVA e dagli Studi di settore

Resta l'obbligo di emettere fattura, scontrino o ricevuta fiscale

# IL MANTENIMENTO DEL REGIME DEI MINIMI

**E' consentito restare nel regime dei minimi per completare il quinquennio ovvero sino al compimento del 35<sup>a</sup> anno di età**

**Esempio 1**

**Contribuente di anni 32 al momento dell'inizio attività nel 2012:  
POTRA' RESTARE MINIMO SINO AL 2016**

**Esempio 2**

**Contribuente di anni 28 al momento dell'inizio attività nel 2013:  
POTRA' RESTARE MINIMO SINO AL 2020**

**Il contribuente che dovesse uscire per qualunque motivo dal regime dei minimi non potrà mai più rientrarvi**

# LE IMPOSTE

## Ires

(Imposta proporzionale con aliquota 27,5%)

# LE VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE


## LA DETERMINAZIONE DELL'IRES DI COMPETENZA

**Utile/Perdita di conto economico**

**Variazioni in aumento**

**Variazioni in diminuzione**


**Reddito imponibile**



# RIDUZIONE ALIQUOTA IRES

L'aliquota IRES  
scende dal 27,5%  
al 24% dal 2017

Quali conseguenze  
immediate sul  
bilancio 2015 ?



La riduzione del debito per imposta differita in  
relazione alle annualità 2017 e successive

# ESEMPIO

Macchinario venduto  
nel 2014 con  
plusvalenza di €  
100.000

La società decide di  
rateizzare fiscalmente in  
5 anni la plusvalenza

Art. 86 co. 4  
TUIR

31.12.2014


		Imposte differite (E22) (Contabilizzata Ires al 27,5% per gli anni dal 2015 al 2018)	a	Fondo Imposte Differite (B.2.2.)	€ 22.000	€ 22.000
--	--	--	---	----------------------------------	----------	----------

31.12.2015

		Fondo Imposte differite (Rettifica per riduzione Ires al 24% dal 2017)	a	Imposte Differite	€ 1.400	€ 1.400
--	--	--	---	-------------------	---------	---------

# MODALITA' DI RIPORTO O UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI

## SOGGETTI IRES



# MODALITA' DI RIPORTO O UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI

## SOGGETTI IRES

### MODELLO UNICO - SC

<b>RN4</b>	Perdite scomputabili	in misura limitata		in misura piena		
		(di cui di anni precedenti	1	2	3	)
			,00	,00	,00	,00


Perdite di impresa non compensate	RS44	In misura limitata	(del presente periodo d'imposta	SIIQ		Addizionale IRES		IRES		Maggiorazione IRES	
				1	2	3	4	5	6	7	8
				1	,00	2	,00	3	,00	4	,00 )
				5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
	RS45	In misura piena	(del presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00 )
				5	,00	6	,00	7	,00	8	,00

# MODALITA' DI RIPORTO O UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI

## SOGGETTI IRPEF

- ✓ **Imprese in contabilità semplificata (art. 66 del TUIR):** scomputo dal reddito complessivo del medesimo periodo d'imposta, **impossibilità di riporto** alle annualità fiscali successive;
- ✓ imputazione per **trasparenza** (art. 5 del TUIR) ai **soci di snc e sas** (limite del capitale sociale per gli accomandanti);
- ✓ **imprese individuali e partecipazioni in snc e sas in contabilità ordinaria:** scomputo dal reddito d'impresa, e riportabilità, senza limiti di importo, nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto (salvo che si tratti di perdite prodotte nei primi tre periodi d'imposta di attività).

# COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE DIRETTE E VISTO DI CONFORMITA'



# COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE DIRETTE E VISTO DI CONFORMITA'

**l'Agenzia delle entrate ha chiarito**

Che la soglia di € 15.000 va verificata in relazione ad ogni singola imposta

Che le compensazioni oltre la soglia di € 15.000 dovranno essere effettuate con i sistemi Entratel o Fisconline (no home banking)

Che tali sistemi consentiranno il superamento della soglia nelle more che venga successivamente apposto il visto di conformità

# COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE DIRETTE E VISTO DI CONFORMITA'

**Il visto di conformità potrà essere apposto da**

Dottori e Ragionieri commercialisti, Consulenti del lavoro ed Esperti tributari iscritti alla CCIAA al 30/09/1993

Che abbiano richiesto all'Agenzia delle entrate l'iscrizione all'Elenco centralizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto

Che abbiano stipulato apposita polizza assicurativa di r.c. professionale con massimale di almeno € 3.000.000

# I SUPERAMMORTAMENTI AL 140%

## LA NORMA (LEGGE 28.12.2015 N. 208)

Ai fini delle **imposte sui redditi**, per i soggetti titolari di **reddito d'impresa** e per gli **esercenti arti e professioni** che effettuano investimenti in **beni materiali strumentali nuovi** dal **15.10.2015** al **31.12.2016**, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di **ammortamento** e dei **canoni di locazione finanziaria**, il costo di acquisizione è maggiorato del **40%**.

Ipotizzando un investimento di un soggetto IRES il risparmio (spalmato su più anni) è pari al 27,5% del 40% dell'investimento. Quindi è pari al 11% dell'investimento.

# I SUPERAMMORTAMENTI AL 140%

## IL PERIODO AGEVOLATO

15.10.2015



31.12.2016

### LE IPOTESI

- ✓ **Acquisto:** rileva la data di consegna o spedizione (se diverso e successivo il momento in cui si verifica il trasferimento della proprietà).
- ✓ **Appalto:** rileva il momento di ultimazione della prestazione con accettazione.
- ✓ **Leasing:** rileva la data di consegna del bene al locatario (ad eccezione di clausole che richiama l'esito positivo della prova).

# I SUPERAMMORTAMENTI AL 140%

## IL MECCANISMO

### RISPOSTA DELL'AGENZIA ENTRATE AL TELEFISCO 2016:

In considerazione del fatto che la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio, si ritiene che la stessa vada fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM 31 dicembre 1988, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene

### ESEMPIO:

Alfa srl acquista un bene agevolabile e sostiene un costo di 10.000. L'ammortamento calcolato secondo corretti principi contabili è 500. Il coefficiente fiscale di ammortamento ex DM 31/12/1988 è il 20%. L'ammortamento fiscalmente deducibile è complessivamente 1.300 (di cui 500 da conto economico civilistico e 800 da variazione in diminuzione in Unico)

# ANALISI COSTI A DEDUCIBILITA' LIMITATA

AUTOVETTURE PER USO  
AZIENDALE = 20%



AUTOVETTURE IN USO AD AGENTI  
DI COMMERCIO = 80%



SPESE PER RISTORANTI E ALBERGHI  
= 75%



SPESE DI RAPPRESENTANZA = 1,5%  
- 0,5% - 0,1% SUI RICAVI

AUTOVETTURE IN USO  
PROMISCUO AI DIPENDENTI = 70%



SPESE PER LA TELEFONIA FISSA E  
MOBILE = 80%



INTERESSI PASSIVI ECCEDENTI  
QUELLI ATTIVI = 30% DEL R.O.L.



SPESE DI MANUTENZIONE  
ORDINARIA = 5% COSTO BENI

# LA FISCALITA' DIRETTA DELLE AUTO AZIENDALI

Dal 2013 la fiscalità diretta delle auto aziendali è la seguente

LA DEDUCIBILITA' DEI COSTI PER LE AUTO DI IMPRESE E PROFESSIONISTI  
SCENDE DAL 40% AL 20%

RESTANO IMMUTATE LE REGOLE PER GLI AGENTI DI COMMERCIO CHE  
DEDUCONO L'80% DEI COSTI

LA DEDUCIBILITA' DEI COSTI PER AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI  
SCENDE DAL 90% AL 70%

RESTANO IMMUTATE LE REGOLE PER I CONTRIBUENTI MINIMI CHE  
DEDUCONO IL 50% DEI COSTI

# DEDUCIBILITA' PARZIALE DELL'IMU PER LE IMPRESE

Dal 2014 e' deducibile dal reddito d'impresa, arte o professione



Il 20% dell'IMU pagata sugli immobili strumentali



La deduzione si applica con il criterio di cassa

Si indica tra le variazioni in diminuzione dal reddito (quadro RF – codice 38)



Si ritiene che non sia deducibile l'IMU pagata su immobili ad uso promiscuo ne le sanzioni e gli interessi in caso di pagamento ritardato




# DEDUZIONE IRAP DAL REDDITO D'IMPRESA

## RIGO RF 55 DEL MODELLO UNICO 2014 SOCIETA' DI CAPITALE

Nel modello Unico 2014 tra le variazioni in diminuzione dal reddito è indicata l'irap sul costo del lavoro e quella a forfait sugli oneri finanziari

Con il codice 12 si indica la deduzione forfettaria pari al 10% degli importi pagati nel 2013 a condizione che vi siano oneri finanziari che eccedano i proventi



Con il codice 33 si indica la deduzione analitica integrale degli importi pagati nel 2013 (compreso il saldo 2012) in relazione al costo del personale dipendente

# PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

## Circolare 26/E 2013

gli elementi certi e precisi che consentono la deduzione del costo sussistono quando contemporaneamente:

sono decorsi oltre 6 mesi dalla scadenza del pagamento (da fattura o contratto)

il credito è inferiore a € 5.000 per le imprese di rilevante dimensione, € 2.500 per le altre

Il limite dimensionale è posto a € 100.000.000 di volume d'affari

# PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

Circolare 26/E 2013

gli elementi certi e precisi che consentono la deduzione del costo sussistono in ogni caso qualora:

il diritto alla riscossione è prescritto  
(normalmente dopo 10 anni)

in questo caso la deducibilità  
fiscale prescinde dall'importo

# PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

## Circolare 26/E 2013

in presenza di una pluralità di crediti verso lo stesso debitore la soglia si riferisce

al valore nominale del singolo rapporto contrattuale (non a quello della singola fattura)

in ogni caso per godere della deducibilità fiscale della perdita su crediti

appare necessario che il costo sia transitato dal conto economico dell'esercizio

# PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

## Circolare 26/E 2013

ai fini del rispetto del limite il  
credito deve essere considerato  
IVA inclusa

lo stralcio parziale del credito non  
pregiudica eventuali azioni di  
recupero

ai fini del rispetto del limite va  
considerato il valore nominale del  
credito

in ogni caso deducibili perdite  
sopra soglia, in presenza dei vecchi  
requisiti di certezza e precisione

*E NON LA PERDITA  
CONTABILIZZATA*

# PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

Circolare 26/E 2013

ELEMENTI DI CERTEZZA E PRECISIONE  
RICONOSCIUTI DALLA CIRCOLARE

Assoggettamento del debitore  
a procedure concorsuali

Verbale di pignoramento  
negativo

Insolvenza non temporanea  
del debitore

Decreto accertante lo stato di  
fuga, latitanza o irreperibilità

Incapienza patrimoniale che  
sconsigli procedura esecutiva

Antieconomicità  
della procedura esecutiva

# PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO

Circolare 26/E 2013

QUALORA SI PROPENDA PER LA SVALUTAZIONE DEL CREDITO

Le perdite transitano dal conto economico solo dopo che l'eventuale fondo svalutazione crediti è stato azzerato

Il credito svalutato (non stralciato) non deve concorrere al limite dello 0,5% previsto dall'art.106 TUIR

## PERDITE SU CREDITI DI IMPORTO RILEVANTE

DLGS. INTERNAZIONALIZZAZIONE (d. lgs. n. 147/2015):

PERDITE SU CREDITI (ART. 101 NUOVO CO. 5-BIS TUIR)

*“Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del co. 5, nel periodo di imputazione in bilancio, **anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo** a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, **sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio**”.*

# INTERESSI PASSIVI E ROL

Attenzione ai limiti posti alla deducibilità  
degli interessi passivi

Int. passivi (al netto int. attivi)  
sono deducibili nel limite del 30%  
del risultato operativo lordo

È previsto il riconoscimento  
figurativo degli interessi attivi sui  
crediti statali

R.O.L. = valore produzione - costi  
della produzione  
(esclusi ammortamenti e leasing)

La quota di interessi passivi non  
dedotta sarà deducibile, con gli  
stessi limiti, nei successivi esercizi

# INTERESSI PASSIVI E ROL

## LA NORMA DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE (DAL 2015)

Art. 1 co. 36 L. 244/2007



... non rilevanza, al fini dell'art. 96 del TUIR, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione **per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.**

# INTERESSI PASSIVI E ROL

## LE CONDIZIONI

Attività immobiliare



### **DUE CONDIZIONI CONCORRENTI:**

- ✓ valore dell'**attivo patrimoniale** è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione;
- ✓ **ricavi** sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

# SCORPORO AREE PERTINENZIALI

Il valore delle aree pertinenziali o sottostanti ai fabbricati deve essere fiscalmente scorporato da questi ultimi



VALORE FORFETTARIO  
DELL'AREA = 30% PER ATTIVITÀ  
INDUSTRIALI

VALORE FORFETTARIO  
DELL'AREA = 20% PER ALTRE  
ATTIVITÀ

# SCORPORA AREE PERTINENZIALI

OVVERO DI INDICAZIONE SPECIFICA  
DEL SUO VALORE NEL ROGITO

```
graph TD; A[OVVERO DI INDICAZIONE SPECIFICA DEL SUO VALORE NEL ROGITO] --> B[Facoltà di riconoscimento del costo del terreno (se inferiore) in caso di acquisto separato dal fabbricato]; B --> C[In ogni caso lo scorporo del terreno va effettuato sui valori al netto di costi incrementativi e rivalutazioni];
```

Facoltà di riconoscimento del costo del terreno  
(se inferiore) in caso di acquisto separato dal fabbricato

In ogni caso lo scorporo del terreno va effettuato sui valori al netto  
di costi incrementativi e rivalutazioni

# SCORPORO AREE PERTINENZIALI

Lo scorporo dell'area opera obbligatoriamente anche nei contratti di leasing immobiliare



È INDEDUCIBILE UNA QUOTA PARTE  
DEL COSTO DEI CANONI PARI AL 20%  
- 30%



LA PERCENTUALE DI INDEDUCIBILITA'  
SI APPLICA ALLA SOLA QUOTA  
CAPITALE DEL CANONE

# DURATA MINIMA CONTRATTI DI LEASING

PER I CONTRATTI DI LEASING STIPULATI DALL'01/01/2014 AI FINI DELLA DEDUCIBILITA' FISCALE DEI CANONI DAL REDDITO D'IMPRESA



LA DURATA MINIMA VIENE RIDOTTA A META' DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO




PER I CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE LA DURATA MINIMA VIENE RIDOTTA A 12 ANNI




PRIMA LA DURATA MINIMA ERA DI 5 ANNI PER LE AUTOVETTURE, 4 ANNI PER GLI AUTOCARRI, 2/3 DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO PER GLI ALTRI BENI MOBILI E 18 ANNI PER I BENI IMMOBILI

# A.C.E. - AIUTO ALLA CAPITALIZZAZIONE ECONOMICA


CON L'OBIETTIVO DI STIMOLARE UNA ADEGUATA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE




E' DETASSATO UN IMPORTO  
PARI AL RENDIMENTO DEL  
NUOVO CAPITALE PROPRIO



DALL'ANNO 2016 IL  
RENDIMENTO NOZIONALE  
E' FISSATO AL 4,75%



LA DETASSAZIONE SI APPLICA  
SULL'INCREMENTO DEL CAPITALE  
PROPRIO RISPETTO A  
QUELLO ESISTENTE AL 31/12/2010



L'UTILE DI ESERCIZIO GENERA  
INCREMENTO A DECORRERE  
DALL'ANNO SUCCESSIVO  
SE NON DISTRIBUITO AI SOCI

# A.C.E. - AIUTO ALLA CAPITALIZZAZIONE ECONOMICA

COSTITUISCONO INCREMENTI: GLI UTILI DI ESERCIZIO NON DISTRIBUITI, I CONFERIMENTI DEI SOCI E LE RINUNCE AI FINANZIAMENTI

COSTITUISCONO DECREMENTI LE ATTRIBUZIONI ANCHE IN NATURA FATTE IN FAVORE DEI SOCI (NON LE PERDITE)

I CONFERIMENTI DEI SOCI GENERANO ACE DAL GIORNO IN CUI SONO STATI EFFETTUATI (CRITERIO DI CASSA)


GLI UTILI GENERANO ACE DALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO IN CUI VI E' STATA LA DELIBERA DI ACCANTONAMENTO

LE ATTRIBUZIONI (IN DENARO O IN NATURA) FATTE AI SOCI GENERANO DECREMENTO DALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO NEL QUALE SONO STATE EFFETTUATE

La parte di ACE non utilizzata può essere convertita in credito d'imposta IRAP

# IL REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE NELLA SRL

# IL REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE NELLA SRL



# IL REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE NELLA SRL

RATIO DELLA NORMA

```
graph TD; A[RATIO DELLA NORMA] --> B[Estensione alle Srl dello stesso regime di tassazione delle società di persone]; B --> C[Al fine di evitare ai soci delle prime di subire un carico tributario superiore a quello delle seconde]; C --> D[L'Irpef è un'imposta progressiva per scaglioni (dal 23% al 43%)]; C --> E[L'Ires è un'imposta proporzionale (aliquota unica del 27,5%)];
```

Estensione alle Srl dello stesso regime di tassazione delle società di persone

Al fine di evitare ai soci delle prime di subire un carico tributario superiore a quello delle seconde

L'Irpef è un'imposta progressiva per scaglioni (dal 23% al 43%)

L'Ires è un'imposta proporzionale (aliquota unica del 27,5%)

# IL REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE NELLA SRL

Imputazione del reddito e della perdita ai soci

```
graph TD; A[Imputazione del reddito e della perdita ai soci] --> B[La quota di utile attribuita al socio concorre a formare il suo reddito complessivo]; A --> C[La quota di perdita attribuita al socio riduce eventuali altri redditi della stessa categoria]; D[L'Utile/Perdita viene attribuito ai soci sulla base della ripartizione del capitale sociale alla fine dell'esercizio];
```

La quota di utile attribuita al socio concorre a formare il suo reddito complessivo

La quota di perdita attribuita al socio riduce eventuali altri redditi della stessa categoria

L'Utile/Perdita viene attribuito ai soci sulla base della ripartizione del capitale sociale alla fine dell'esercizio

# IL REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE NELLA SRL

Il regime della trasparenza fiscale comporta che la società non pagherà l'Ires sul reddito dichiarato e che i soci pagheranno l'Irpef (e le addizionali) sulla quota di reddito loro attribuita

Indipendentemente dalla erogazione dei relativi dividendi

in capo alla società resterà soltanto l'Irap

I soci in tal modo si evita la doppia tassazione Irpef/Ires sugli utili distribuiti

# IL REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE NELLA SRL

Il regime è opzionale con vincolo almeno triennale



Il primo passaggio prevede che tutti i soci devono comunicare per raccomandazione agli amministratori la volontà di aderire al regime

L'opzione ha effetto per l'anno in cui viene trasmessa e per i due successivi



Successivamente la società comunica all'Agenzia delle entrate con apposito modello telematico l'adesione al regime

Alla scadenza del triennio se la società è intenzionata a proseguire nel regime rinnova l'opzione

# LE IMPOSTE

## Irap

(Imposta proporzionale con aliquota 4,82%)

# DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE IRAP

**Principio di derivazione dal bilancio  
del valore della produzione ai fini dell'IRAP**

```
graph TD; A[Principio di derivazione dal bilancio del valore della produzione ai fini dell'IRAP] --> B[Dati di bilancio]; B --> C[Dichiarazione IRAP];
```

**Dati di bilancio**

**Dichiarazione IRAP**

# DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE IRAP

Determinazione del valore della produzione ai fini dell'IRAP

Differenza tra valore della produzione (voci A) e costi della produzione (voci B)

Sono sempre indeducibili compensi lap, occasionali, perdite su crediti ed IMU

Escluse le voci 9 (personale)  
10c, 10d (SVALUTAZIONI),  
12 & 13 (ACCANTONAMENTI)

Gli importi rilevanti sono quelli iscritti in bilancio senza le regole del TUIR

# DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE IRAP

Sono interamente deducibili ai fini IRAP

Ammortamenti e leasing auto  
indipendentemente da durata  
contratto e costo del bene

Spese di rappresentanza e  
di manutenzione su beni  
propri indipendentemente  
dai limiti posti dal TUIR

Spese d'impiego delle  
autovetture e costi di  
telefonia fissa e mobile

Costi di gestione ed  
ammortamenti relativi ai  
fabbricati abitativi delle  
immobiliari di gestione

# DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE IRAP

Dal 2015 è interamente deducibile ai fini IRAP il costo del personale assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato




Sono altresì interamente deducibili gli oneri sociali di natura previdenziale ed assistenziale



Restano indeducibili i compensi ai co.co.co.  
ed ai lavoratori autonomi occasionali

# DEDUCIBILITÀ DALL'IRES DELL'IRAP SUL COSTO DEL LAVORO



# DETERMINAZIONE IRAP PER GLI ALTRI SOGGETTI

SOCIETA' DI PERSONE, DITTE E PROFESSIONISTI DETERMINANO IL VALORE DELLA PRODUZIONE SECONDO LE REGOLE DEL TUIR

MA SE OPERANO IN REGIME  
DI CONTABILITA' ORDINARIA

POSSONO OPTARE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE PRODUZIONE SECONDO IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE DAL CONTO ECONOMICO

*L'opzione vale un triennio ed è comunicata all'interno del Modello Unico (quadro OP)*

# IL PUNTO SUI LAVORATORI AUTONOMI E LE PICCOLE IMPRESE

IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE SECONDO LA PRASSI  
MINISTERIALE



CIRCOLARE 45/2008



SI RIVOLGE AI  
PROFESSIONISTI SENZA  
ORGANIZZAZIONE E AI  
CONTRIBUENTI MINIMI



CIRCOLARE 28/2010



SI RIVOLGE AD AGENTI DI  
COMMERCIO E  
PROMOTORI FINANZIARI

# IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE SECONDO LA GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE  
21122/2010



SI RIVOLGE AI  
COLTIVATORI DIRETTI



CASSAZIONE  
21123/2010



SI RIVOLGE AI TASSISTI



CASSAZIONE  
21124/2010



SI RIVOLGE AGLI  
ARTIGIANI



IN TALI SENTENZE LA CORTE DI CASSAZIONE HA SANCITO L'ESCLUSIONE DA  
IRAP

# IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE SECONDO LA GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE  
26144/2008

LA FAMOSA “SENTENZA  
FIORELLO”

CASSAZIONE  
23155/2010


PRESENZA IMMOBILE  
STRUMENTALE

CASSAZIONE  
29127/2011


MEDICI IN  
CONVENZIONE CON  
S.S.N.

LA CORTE DI CASSAZIONE NON CONSIDERA OSTATIVA LA PRESENZA DI  
COMPENSI ELEVATI, IMMOBILI STRUMENTALI O STUDIO ATTREZZATO

# IL CONCETTO DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE SECONDO LA GIURISPRUDENZA




# RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA: SINTESI




# CATEGORIE OMOGENEE

Verifica al 31.12.2015



## CATEGORIE OMOGENEE



## METODOLOGIE

I



Rivalutazione COSTO STORICO

II



Rivalutazione COSTO STORICO e FONDO di  
AMMORTAMENTO

III



Riduzione FONDO di AMMORTAMENTO

Informativa in bilancio e organi di controllo

## IMPOSTA SOSTITUTIVA

Beni ammortizzabili → 16%

Beni NON ammortizzabili → 12%

Da calcolarsi sul SALDO ATTIVO LORDO

Versamento in **un'unica rata** entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2015.

## EFFETTI FISCALI

Valore  
riconosciuto dal  
2018



Ammortamenti



Plafond spese di manutenzione

Valore  
riconosciuto dal  
2019



Cessioni

## CONSEGUENZE RIVALUTAZIONE

- ✓ nel caso di cessione del bene ante 2019, il valore non è riconosciuto, sorge un credito per l'imposta sostitutiva pagata e la riserva è liberata;
- ✓ il saldo va imputato al capitale sociale o allocato in apposita riserva;
- ✓ la riserva è in sospensione moderata e quindi utilizzi "esterni" fanno scattare tassazione (no quelli interni);
- ✓ in caso di riduzione capitale sociale si applica l'art. 2445 (90 giorni);
- ✓ utilizzo per copertura perdite delibera con assemblea straordinaria (senza i 90 giorni).

## IL SALDO ATTIVO

- ✓ possibile l'affrancamento con pagamento di una sostitutiva del 10% da pagare in unica soluzione;
- ✓ la riserva in sospensione diventa riserva di utili tassati;
- ✓ si applica la presunzione di cui all'art. 47 co. 1 del TUIR;
- ✓ se distribuisce riserva affrancata soggetto IRES: no tax sulla società – si tax sul socio;
- ✓ se distribuisce riserva affrancata soggetto IRPEF: no tax sulla società – no tax sul socio;
- ✓ se affranco non ho riconoscimento immediato dei valori rivalutati sui beni;
- ✓ non conviene in caso di perdite.

**GRAZIE E ARRIVEDERCI**

Dott. Ernesto Gatto